

O.d.G. del 31/05/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n° 40/2010

del 31/5/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RIPRESA ATTIVITÀ DI N. 2 SELEZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI ALTRETTANTE POSIZIONI ORGANICHE (N. 1 A TEMPO INDETERMINATO E N. 1 A TEMPO DETERMINATO), SOSPESE, A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, n. 102, CON DELIBERAZIONE DEL C.d.A. n° 75 DEL 07/08/2010.

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

1)

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione n° 75 del 07/08/2009 il Consiglio di Amministrazione prese atto che il Supplemento Ordinario n° 140 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 179 del 4 agosto 2009 aveva pubblicato la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il suddetto provvedimento conteneva diverse prescrizioni applicabili all'AMAT S.p.A., in quanto controllata dal Comune di Taranto ed affidataria diretta di una parte preminente dei servizi svolti. In particolare, l'articolo 19 del D.L. n° 78, come modificato dalla legge di conversione, introduceva un comma 2-bis all'art. 18 della legge 133/2009, il quale aveva già varato norme stringenti in materia di procedure da osservare nelle assunzioni di personale delle società pubbliche. Il citato comma 2-bis introduceva norme limitative alle assunzioni di personale e provvedimenti di contenimento del costo del lavoro rivolti anche alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che fossero titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara.

Allo scopo di attendere la definizione del quadro normativo di riferimento che si sarebbe realizzato con l'emanazione delle necessarie istruzioni ministeriali, nonché l'acquisizione dei relativi dati riguardanti il Comune di Taranto, il Consiglio di Amministrazione decise di sospendere tutte le procedure in corso rivolte alla selezione di personale finalizzate all'assunzione in servizio con ogni forma contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.), per tutto il tempo ne-

cessario ad inquadrare compiutamente la portata delle limitazioni alle assunzioni cui è già sottoposto il Comune di Taranto, oltre che per conoscere le disposizioni vigenti per il medesimo Ente in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Le procedure finalizzate all'assunzione di personale in corso all'atto dell'assunzione della richiamata deliberazione erano due, e precisamente:

- 1] una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura, a tempo indeterminato, di N. 1 posto di "CAPO RIPARTIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE" – Parametro retributivo 230 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri 27/11/2000, avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 60 del 1/8/2008;
- 2] una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 (sei) mesi, di n. 1 "DIRIGENTE TECNICO", con trattamento economico corrispondente al trattamento minimo complessivo di garanzia previsto dal vigente CCNL Dirigenti CONFSERVIZI, avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 35 del 21/04/2009.

All'atto della sospensione delle procedure, intervenuta a seguito dell'adozione della già citata deliberazione n° 75 del 07/08/2009, le due selezioni in esame erano giunte allo stato del procedimento descritto di seguito:

- 1] Relativamente alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di N. 1 posto di "CAPO RIPARTIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE", vi era la seguente situazione:
 - a) erano state acquisite al protocollo aziendale n. 21 domande di partecipazione pervenute entro il previsto termine del 30/11/2008;
 - b) si era provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione datato 05/03/2009 (prot. n. 4357/DA), poi integrato da analogo provvedimento del 18/03/2009 (prot. n. 5151/DA) ;
 - c) si era insediata la Commissione esaminatrice con verbale del 09/06/2009;
 - d) si erano svolte le due prove scritte previste dal bando di selezione, di cui la prima in data 09/07/2009 e la seconda in data 10/07/2009;
 - e) la Commissione esaminatrice aveva proceduto in data 20/07/2009 alla valutazione degli elaborati delle due prove concorsuali già espletate, dichiarando ammessi all'ultima prova (orale) sei degli undici candidati che avevano sostenuto le due prove scritte;
- 2] Relativamente alla selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 (sei) mesi, di n. 1 "DIRIGENTE TECNICO", vi era la seguente situazione:
 - a) erano state acquisite al protocollo aziendale n. 9 domande di partecipazione pervenute entro il previsto termine del 31/07/2009;
 - b) non si era ancora provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice;

In esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 75/09, in data 10/08/2009 si provvedeva ad indirizzare al Comune di Taranto (all'attenzione

del Sindaco, dell'Assessore alle partecipate e del Segretario generale) una nota con la quale si informava l'Ente proprietario della decisione del Consiglio di Amministrazione di sospendere le procedure di selezione del personale in corso di espletamento, rappresentando al riguardo che l'applicazione delle prescrizioni introdotte dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, richiedeva la preventiva conoscenza dei corrispondenti regimi previsti in materia per l'Amministrazione controllante, come specificato in dettaglio nel seguito:

- 1] *"Il suddetto comma 2-bis impone, al primo capoverso, che le disposizioni che stabiliscono a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001 divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, tra le quali rientra l'AMAT per la parte preponderante della sua attività. Ne deriva la necessità, per questa Società, di conoscere le prescrizioni vigenti per la propria amministrazione controllante, cioè per codesto Comune, al fine di estendere alla scrivente Società il regime allo stesso applicabile in materia di assunzioni di personale, con specifico riferimento ai divieti e/o limitazioni rivenienti da disposizioni di legge nazionali o regionali e applicabili a codesta Amministrazione anche in relazione al rispetto o meno del patto di stabilità interno. Nell'accezione di assunzioni si ritiene prudentiale ricomprendere, al momento, anche quelle a tempo determinato, i contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc..*
- 2] *Il medesimo comma 2-bis dispone inoltre, al secondo capoverso, che le società indicate al punto precedente adeguino le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Anche qui, come per i divieti e le limitazioni, occorre preventivamente conoscere le disposizioni vigenti in materia per codesta Amministrazione controllante, onde procedere agli eventuali adeguamenti delle politiche del personale praticate a livello aziendale salvaguardando, di conseguenza, quanto concordato a livello nazionale".*

A tale richiesta non seguiva riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sempre in esecuzione della precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si procedeva a dare comunicazione ai candidati delle due selezioni dell'avvenuta sospensione delle procedure.

Dopo circa dieci mesi dall'assunzione della deliberazione che portò alla sospensione delle procedure di selezione già avviate, si ritiene che tale decisione possa essere oggi rivalutata sulla base di una serie di motivazione che di seguito si espongono:

- 1] La decisione di procedere alle assunzioni delle suddette due unità era stata già formalmente adottata con le due deliberazioni in precedenza menzionate (n° 60 del 1/8/2008 e n° 35 del 21/04/2009), antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. 01/07/2009, n° 78 (convertito in L. 03/08/2009, n° 102), al solo scopo di ricoprire altrettante posizioni organiche vacanti individuate dalla Pianta organica aziendale prevista dal Piano industriale 2008-2009, regolarmente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 19 del 17/03/2008, cui è seguita la presa d'atto della Giunta Comunale con deliberazione n° 48 del 19/03/2008 e del Consiglio Comunale con deliberazione n° 127 del 13/10/2008.

- 2] L'art. 17, comma 1, del DL. n. 78/09, così come modificato dalla Legge n. 102/09, ha modificato il citato art. 18 del DL. n. 112/08, da cui erano sorti, come già argomentato, i noti vincoli alle Società partecipate in materia di assunzioni di personale, utilizzando però una dizione che si presta a interpretazioni contrastanti.

La novellata norma prevede che le Società, partecipate interamente o controllate dagli Enti Locali, affidatarie dirette di servizi pubblici locali senza gara (le così dette "*in house providing*") o che gestiscono servizi strumentali "*inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 311/04*", siano vincolate al rispetto delle norme in materia di riduzione della spesa di personale proprie degli Enti partecipanti. Inoltre, sempre "*le predette società*", dovranno adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le Amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali, delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze.

L'inciso introdotto dalla legge di conversione, che richiama "*il conto economico consolidato della P.A.*", lascia perplessi, in quanto, l'elenco dell'ISTAT, che indica le P.A. inserite nel conto economico consolidato, non contiene alcun riferimento alle Società in house costituite dagli Enti Locali per la gestione di servizi pubblici locali o strumentali.

Gli Enti in esso richiamati, infatti, ad eccezione delle P.A., sono costituiti per la maggior parte da società partecipate dalle Amministrazioni centrali o da qualche Fondazione o altro organismo di cui alcuni Enti Locali possono detenere una quota azionaria, ma non vi sono menzionate le numerose *in house* costituite dai Comuni o dalle Province per la gestione dei propri servizi.

Una parte della dottrina ha interpretato tale disposizione come se non fosse stata integrata, estendendo alle "*in house*", alle Società strumentali e a quelle controllate dagli Enti Locali l'applicazione delle norme, che vincolano gli Enti soci, in materia di contenimento delle spese di personale.

Il dubbio, in merito alla disposizione in commento, sorge in quanto l'inciso aggiunto dal Legislatore della Legge n. 102/09 ("*inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 311/04*") appare riferito alle Società partecipate.

Non sembra, infatti, possa dirsi riferito alle P.A., socie delle richiamate Società, in quanto il Legislatore nel primo rigo, al fine di individuare quali siano i soci pubblici, che partecipando a Società con le caratteristiche sopra individuate, determinano l'estensione, a queste ultime, delle proprie norme in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, richiama espressamente le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01.

Sembrerebbe, pertanto, più corretta l'interpretazione che sostiene che tale nuova disposizione, per quanto in modo curioso, assoggetti ai limiti in materia di contenimento della spesa di personale le Società partecipate dalle P.A., inserite nell'indice ISTAT relativo al conto economico consolidato dello Stato.

Resterebbero, quindi, escluse le Società costituite dai Comuni o da altri Enti Locali per la gestione dei servizi pubblici o strumentali, non inserite in tale elenco.

Altrimenti, non si capirebbe neppure perché il Legislatore avesse voluto integrare la norma del D.L. n. 78/09 con tale inciso, se l'intento fosse stato quello di mantenere inalterata la portata applicativa, già chiara, della stessa.

- 3] Il Comune di Taranto ha ufficializzato, contestualmente all'approvazione del Conto consuntivo 2008 del Civico Ente, il rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2009, come si evin-

ce dalla Relazione dell'Assessore al Bilancio depositata in data 01/03/2010, contestualmente all'approvazione del citato Conto consuntivo. Nella stessa Relazione si dà atto che con il rispetto del Patto di stabilità è stato scongiurato il rischio, per il Comune di Taranto, di non poter assumere nuovi dipendenti, così come invece era stato previsto;

- 4] A fronte di un organico di 565 unità complessive previste dal Piano industriale 2008-2009, sono oggi in forza alla Società in totale n. 592 dipendenti (tra full-time e part-time), i quali corrispondono, in ragione dei profili orari posseduti, a 555 dipendenti equivalenti full-time. Tale numero è inferiore a quello previsto dall'organico di circa 10 unità, che diventano 22 se si considera che nel conteggio del personale attualmente in forza alla Società sono compresi anche gli addetti del trasporto scolastico (12 unità equivalenti full-time), non previsti nel Piano industriale 2008-2009 in quanto il servizio fu acquisito successivamente alla sua elaborazione.

Da tutto quanto sopra rappresentato si ritiene di poter interrompere la sospensione delle citate procedure finalizzate all'assunzione delle due unità organiche (un dirigente con contratto a tempo determinato della durata di mesi 6 ed un funzionario con contratto a tempo indeterminato) e di poter autorizzare la ripresa delle procedure di selezione già avviate, stante la particolare urgenza di ricoprire le due corrispondenti vacanze organiche;

Il Direttore Amministrativo _____



Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto il codice civile e lo Statuto della Società;
- a voti

DELIBERA

- 1] Di interrompere, in base alle motivazioni riportate in premessa, la sospensione delle due procedure concorsuali di seguito indicate, decisa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 75 del 07/08/2009:
- a) una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di N. 1 posto di "CAPO RIPARTIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE" – Parametro retributivo 230 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri 27/11/2000, avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 60 del 1/8/2008;
 - b) una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 (sei) mesi, di n. 1 "DIRIGENTE TECNICO", con trattamento economico corrispondente al trattamento

minimo complessivo di garanzia previsto dal vigente CCNL Dirigenti CONF SERVIZI, avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 35 del 21/04/2009.

- 2] Di autorizzare, di conseguenza, la ripresa delle procedure di selezione già avviate, stante la particolare urgenza di ricoprire le due corrispondenti vacanze organiche.

O.d.G. del 31/05/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n° ____/2010

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RIPRESA ATTIVITÀ DI N. 2 SELEZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI ALTRETTANTE POSIZIONI ORGANICHE (N. 1 A TEMPO INDETERMINATO E N. 1 A TEMPO DETERMINATO), SOSPESE, A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, n. 102, CON DELIBERAZIONE DEL C.d.A. n° 75 DEL 07/08/2010. *2009*

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

1)

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione n° 75 del 07/08/2009 il Consiglio di Amministrazione prese atto che il Supplemento Ordinario n° 140 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 179 del 4 agosto 2009 aveva pubblicato la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il suddetto provvedimento conteneva diverse prescrizioni applicabili all'AMAT S.p.A., in quanto controllata dal Comune di Taranto ed affidataria diretta di una parte preminente dei servizi svolti. In particolare, l'articolo 19 del D.L. n° 78, come modificato dalla legge di conversione, introduceva un comma 2-bis all'art. 18 della legge 133/2009, il quale aveva già varato norme stringenti in materia di procedure da osservare nelle assunzioni di personale delle società pubbliche. Il citato comma 2-bis introduceva norme limitative alle assunzioni di personale e provvedimenti di contenimento del costo del lavoro rivolti anche alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che fossero titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara.

Allo scopo di attendere la definizione del quadro normativo di riferimento che si sarebbe realizzato con l'emanazione delle necessarie istruzioni ministeriali, nonché l'acquisizione dei relativi dati riguardanti il Comune di Taranto, il Consiglio di Amministrazione decise di sospendere tutte le procedure in corso rivolte alla selezione di personale finalizzate all'assunzione in servizio con ogni forma contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.), per tutto il tempo ne-

cessario ad inquadrare compiutamente la portata delle limitazioni alle assunzioni cui è già sottoposto il Comune di Taranto, oltre che per conoscere le disposizioni vigenti per il medesimo Ente in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Le procedure finalizzate all'assunzione di personale in corso all'atto dell'assunzione della richiamata deliberazione erano due, e precisamente:

- 1] una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura, a tempo indeterminato, di N. 1 posto di "CAPO RIPARTIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE" – Parametro retributivo 230 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri 27/11/2000, avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 60 del 1/8/2008;
- 2] una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 (sei) mesi, di n. 1 "DIRIGENTE TECNICO", con trattamento economico corrispondente al trattamento minimo complessivo di garanzia previsto dal vigente CCNL Dirigenti CONF SERVIZI, avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 35 del 21/04/2009.

All'atto della sospensione delle procedure, intervenuta a seguito dell'adozione della già citata deliberazione n° 75 del 07/08/2009, le due selezioni in esame erano giunte allo stato del procedimento descritto di seguito:

- 1] Relativamente alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di N. 1 posto di "CAPO RIPARTIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE", vi era la seguente situazione:
 - a) erano state acquisite al protocollo aziendale n. 21 domande di partecipazione pervenute entro il previsto termine del 30/11/2008;
 - b) si era provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione datato 05/03/2009 (prot. n. 4357/DA), poi integrato da analogo provvedimento del 18/03/2009 (prot. n. 5151/DA) ;
 - c) si era insediata la Commissione esaminatrice con verbale del 09/06/2009;
 - d) si erano svolte le due prove scritte previste dal bando di selezione, di cui la prima in data 09/07/2009 e la seconda in data 10/07/2009;
 - e) la Commissione esaminatrice aveva proceduto in data 20/07/2009 alla valutazione degli elaborati delle due prove concorsuali già espletate, dichiarando ammessi all'ultima prova (orale) sei degli undici candidati che avevano sostenuto le due prove scritte;
- 2] Relativamente alla selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 (sei) mesi, di n. 1 "DIRIGENTE TECNICO", vi era la seguente situazione:
 - a) erano state acquisite al protocollo aziendale n. 9 domande di partecipazione pervenute entro il previsto termine del 31/07/2009;
 - b) non si era ancora provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice;

In esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 75/09, in data 10/08/2009 si provvedeva ad indirizzare al Comune di Taranto (all'attenzione

del Sindaco, dell'Assessore alle partecipate e del Segretario generale) una nota con la quale si informava l'Ente proprietario della decisione del Consiglio di Amministrazione di sospendere le procedure di selezione del personale in corso di espletamento, rappresentando al riguardo che l'applicazione delle prescrizioni introdotte dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, richiedeva la preventiva conoscenza dei corrispondenti regimi previsti in materia per l'Amministrazione controllante, come specificato in dettaglio nel seguito:

- 1] *"Il suddetto comma 2-bis impone, al primo capoverso, che le disposizioni che stabiliscono a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001 divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, tra le quali rientra l'AMAT per la parte preponderante della sua attività. Ne deriva la necessità, per questa Società, di conoscere le prescrizioni vigenti per la propria amministrazione controllante, cioè per codesto Comune, al fine di estendere alla scrivente Società il regime allo stesso applicabile in materia di assunzioni di personale, con specifico riferimento ai divieti e/o limitazioni rivenienti da disposizioni di legge nazionali o regionali e applicabili a codesta Amministrazione anche in relazione al rispetto o meno del patto di stabilità interno. Nell'accezione di assunzioni si ritiene prudentiale ricomprendere, al momento, anche quelle a tempo determinato, i contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc..*
- 2] *Il medesimo comma 2-bis dispone inoltre, al secondo capoverso, che le società indicate al punto precedente adeguino le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Anche qui, come per i divieti e le limitazioni, occorre preventivamente conoscere le disposizioni vigenti in materia per codesta Amministrazione controllante, onde procedere agli eventuali adeguamenti delle politiche del personale praticate a livello aziendale salvaguardando, di conseguenza, quanto concordato a livello nazionale".*

A tale richiesta non seguiva riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sempre in esecuzione della precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si procedeva a dare comunicazione ai candidati delle due selezioni dell'avvenuta sospensione delle procedure.

Dopo circa dieci mesi dall'assunzione della deliberazione che portò alla sospensione delle procedure di selezione già avviate, si ritiene che tale decisione possa essere oggi rivalutata sulla base di una serie di motivazione che di seguito si espongono:

- 1] La decisione di procedere alle assunzioni delle suddette due unità era stata già formalmente adottata con le due deliberazioni in precedenza menzionate (n° 60 del 1/8/2008 e n° 35 del 21/04/2009), antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. 01/07/2009, n° 78 (convertito in L. 03/08/2009, n° 102), al solo scopo di ricoprire altrettante posizioni organiche vacanti individuate dalla Pianta organica aziendale prevista dal Piano industriale 2008-2009, regolarmente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 19 del 17/03/2008, cui è seguita la presa d'atto della Giunta Comunale con deliberazione n° 48 del 19/03/2008 e del Consiglio Comunale con deliberazione n° 127 del 13/10/2008.

- 2] L'art. 17, comma 1, del D.L. n. 78/09, così come modificato dalla Legge n. 102/09, ha modificato il citato art. 18 del D.L. n. 112/08, da cui erano sorti, come già argomentato, i noti vincoli alle Società partecipate in materia di assunzioni di personale, utilizzando però una dizione che si presta a interpretazioni contrastanti.

La novellata norma prevede che le Società, partecipate interamente o controllate dagli Enti Locali, affidatarie dirette di servizi pubblici locali senza gara (le così dette "*in house providing*") o che gestiscono servizi strumentali "*inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 311/04*", siano vincolate al rispetto delle norme in materia di riduzione della spesa di personale proprie degli Enti partecipanti. Inoltre, sempre "*le predette società*", dovranno adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le Amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali, delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze.

L'inciso introdotto dalla legge di conversione, che richiama "*il conto economico consolidato della P.A.*", lascia perplessi, in quanto, l'elenco dell'ISTAT, che indica le P.A. inserite nel conto economico consolidato, non contiene alcun riferimento alle Società in house costituite dagli Enti Locali per la gestione di servizi pubblici locali o strumentali.

Gli Enti in esso richiamati, infatti, ad eccezione delle P.A., sono costituiti per la maggior parte da società partecipate dalle Amministrazioni centrali o da qualche Fondazione o altro organismo di cui alcuni Enti Locali possono detenere una quota azionaria, ma non vi sono menzionate le numerose *in house* costituite dai Comuni o dalle Province per la gestione dei propri servizi.

Una parte della dottrina ha interpretato tale disposizione come se non fosse stata integrata, estendendo alle "*in house*", alle Società strumentali e a quelle controllate dagli Enti Locali l'applicazione delle norme, che vincolano gli Enti soci, in materia di contenimento delle spese di personale.

Il dubbio, in merito alla disposizione in commento, sorge in quanto l'inciso aggiunto dal Legislatore della Legge n. 102/09 ("*inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 311/04*") appare riferito alle Società partecipate.

Non sembra, infatti, possa dirsi riferito alle P.A., socie delle richiamate Società, in quanto il Legislatore nel primo rigo, al fine di individuare quali siano i soci pubblici, che partecipando a Società con le caratteristiche sopra individuate, determinano l'estensione, a queste ultime, delle proprie norme in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, richiama espressamente le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01.

Sembrerebbe, pertanto, più corretta l'interpretazione che sostiene che tale nuova disposizione, per quanto in modo curioso, assoggetti ai limiti in materia di contenimento della spesa di personale le Società partecipate dalle P.A., inserite nell'indice ISTAT relativo al conto economico consolidato dello Stato.

Resterebbero, quindi, escluse le Società costituite dai Comuni o da altri Enti Locali per la gestione dei servizi pubblici o strumentali, non inserite in tale elenco.

Altrimenti, non si capirebbe neppure perché il Legislatore avesse voluto integrare la norma del D.L. n. 78/09 con tale inciso, se l'intento fosse stato quello di mantenere inalterata la portata applicativa, già chiara, della stessa.

- 3] Il Comune di Taranto ha ufficializzato, contestualmente all'approvazione del Conto consuntivo 2008 del Civico Ente, il rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2009, come si evin-

ce dalla Relazione dell'Assessore al Bilancio depositata in data 01/03/2010, contestualmente all'approvazione del citato Conto consuntivo. Nella stessa Relazione si dà atto che con il rispetto del Patto di stabilità è stato scongiurato il rischio, per il Comune di Taranto, di non poter assumere nuovi dipendenti, così come invece era stato previsto;

- 4] A fronte di un organico di 565 unità complessive previste dal Piano industriale 2008-2009, sono oggi in forza alla Società in totale n. 592 dipendenti (tra full-time e part-time), i quali corrispondono, in ragione dei profili orari posseduti, a 555 dipendenti equivalenti full-time. Tale numero è inferiore a quello previsto dall'organico di circa 10 unità, che diventano 22 se si considera che nel conteggio del personale attualmente in forza alla Società sono compresi anche gli addetti del trasporto scolastico (12 unità equivalenti full-time), non previsti nel Piano industriale 2008-2009 in quanto il servizio fu acquisito successivamente alla sua elaborazione.

Da tutto quanto sopra rappresentato si ritiene di poter ^{reintegrare} interrompere la sospensione delle citate procedure finalizzate all'assunzione delle due unità organiche (un dirigente con contratto a tempo determinato della durata di mesi 6 ed un funzionario con contratto a tempo indeterminato) e di poter autorizzare la ripresa delle procedure di selezione già avviate, stante la particolare urgenza di ricoprire le due corrispondenti vacanze organiche;

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto il codice civile e lo Statuto della Società;
- a voti

DELIBERA

- 1] ^{revocare} Di interrompere, in base alle motivazioni riportate in premessa, la sospensione delle due procedure concorsuali di seguito indicate, decisa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 75 del 07/08/2009:
- a) una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di N. 1 posto di "CAPO RIPARTIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE" – Parametro retributivo 230 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri 27/11/2000, avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 60 del 1/8/2008;
 - b) una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 (sei) mesi, di n. 1 "DIRIGENTE TECNICO", con trattamento economico corrispondente al trattamento

minimo complessivo di garanzia previsto dal vigente CCNL Dirigenti CONF SERVIZI, avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 35 del 21/04/2009.

- 2] Di autorizzare, di conseguenza, la ripresa delle procedure di selezione già avviate, stante la particolare urgenza di ricoprire le due corrispondenti vacanze organiche.